

**COLLEGIO DI MILANO – DEC. N. 1819/2020 –PRES. LAPERTOSA – REL. FERRETTI
Titoli di legittimazione – vaglia postale veloce – incasso fraudolento - violazione
delle regole di prudenza da parte del ricorrente (d. lgs. n. 11/2010, art. 2).**

La verifica della sussistenza della responsabilità degli intermediari che procedono al pagamento di vaglia postali deve essere effettuata alla luce delle specifiche norme contrattuali e dei principi generali concernenti l'adempimento del mandato e il pagamento dei titoli di credito (MDC)

FATTO

Con ricorso presentato in data 21/08/2019, la ricorrente ha dedotto:

— che in data 02/10/2018 aveva risposto ad un annuncio di vendita di un'automobile pubblicato su un sito internet e di essersi accordata con l'inserzionista per un corrispettivo di Euro 1.500,00;

— che l'inserzionista le aveva comunicato che la consegna dell'automobile sarebbe avvenuta a mezzo di un autotrasportatore, di cui le aveva fornito le generalità, il quale le avrebbe fatto sapere le modalità di pagamento del prezzo;

— di essere stata quindi contattata da un soggetto qualificatosi come l'autotrasportatore, il quale le aveva chiesto di effettuare il pagamento del prezzo del veicolo prima della consegna di quest'ultimo, tramite vaglia postale veloce intestato al venditore;

— che detto soggetto le aveva anche fornito le istruzioni per la compilazione del vaglia veloce, fra cui quella di indicare la parola chiave "famiglia", e l'aveva invitata, una volta disposto il vaglia, di inviargli una foto dello stesso tramite WhatsApp mascherando il codice segreto, così da dare la prova al venditore dell'avvenuto pagamento e consentire la consegna dell'automobile;

— che il 04/10/2018 si era quindi recata presso un ufficio dell'intermediario resistente per disporre il pagamento e poi aveva trasmesso una copia del vaglia all'autotrasportatore, come in precedenza richiestole;

— di avere scoperto il giorno successivo che il vaglia era stato incassato dopo appena 20 minuti dall'invio della foto del documento senza che nessuno si fosse presentato nel luogo concordato per la consegna dell'automobile.

Dopo aver sporto denuncia per i fatti accaduti e presentato reclamo all'intermediario, la parte ricorrente ha adito il Collegio chiedendo l'accertamento del suo diritto al rimborso della somma sottrattale.

L'intermediario nelle proprie controdeduzioni ha contestato la grave imprudenza della ricorrente, che aveva ammesso di aver inviato l'immagine del vaglia all'ignoto soggetto che l'aveva contattata e di aver così fornito a quest'ultimo il numero identificativo del documento, ossia l'unico elemento che serviva per riscuotere il vaglia stesso.

L'intermediario ha poi affermato che, così facendo, la ricorrente aveva violato la raccomandazione riportata anche sul documento di cui trattasi di non inviare mai a chicchessia immagini di vaglia, nonché le condizioni contrattuali che regolavano il servizio, le quali prevedevano esplicitamente il "pagamento a vista" del titolo al beneficiario, previa esibizione di un valido documento d'identità e comunicazione da parte sua dei dati del vaglia.

L'intermediario ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha replicato di non essere stata messa a conoscenza della circostanza che si potesse risalire al codice di riferimento del vaglia tramite il timbro della ricevuta di

emissione e, pertanto, di non aver agito in maniera imprudente.

L'intermediario, in sede di controrepliche, ha ribadito quanto in precedenza dedotto ed ha prodotto una copia della distinta di pagamento del vaglia oggetto del ricorso.

La ricorrente ha ulteriormente replicato ribadendo, nella sostanza, quanto dalla stessa già dedotto nei propri precedenti scritti.

DIRITTO

Il ricorso sottoposto al Collegio ha ad oggetto la richiesta di rimborso di un "vaglia postale veloce" dell'importo pari a Euro 1.500,00 che – a detta della ricorrente – l'intermediario avrebbe consentito a terzi di riscuotere in violazione delle relative procedure.

Preliminarmente il Collegio deve in questa sede richiamare il proprio orientamento che riconosce il vaglia postale di tipo "veloce" come sussumibile nella fattispecie più ampia del "vaglia postale" (cfr. Collegio di Milano, 16 ottobre 2018) con la conseguente non applicabilità agli stessi della disciplina in materia di servizi di pagamento di cui al d.lgs. 10/2011 che, all'art. 2, chiarisce che tale disciplina non si applica alle: *«operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller's cheque, vaglia postali»*.

La responsabilità dell'intermediario nella vicenda per cui è causa dev'essere quindi valutata sulla base delle norme contrattuali che regolano il servizio di vaglia postale e dei principi generali in tema di adempimento del mandato e di pagamento dei titoli di credito. Ciò premesso, osserva a questo proposito il Collegio che, ai sensi dell'art. 8 delle condizioni generali di contratto depositate in atti, il beneficiario del vaglia (per ottenerne il pagamento) deve non solo (1) *«essere a conoscenza del codice di riferimento dell'operazione, della parola chiave e dell'importo a lui comunicato dal mittente»*, ma anche (2) *«compilare allo sportello dell'ufficio postale il modulo di richiesta di pagamento vaglia veloce»*, (3) presentando un valido documento di riconoscimento. Si precisa in particolare che *«all'atto dell'operazione di pagamento del vaglia veloce, il beneficiario deve sottoscrivere, per quietanza, il predetto modulo di richiesta di pagamento»*.

Rileva inoltre il Collegio che l'intermediario ha fornito la prova di aver identificato il beneficiario del vaglia sulla base della carta di identità, di aver acquisito a tale beneficiario tutti gli elementi necessari per il pagamento del titolo (codice di riferimento dell'operazione, parola chiave e importo) e il modulo necessario per l'incasso, dal quale non emergeva alcuna anomalia.

Esaminati gli elementi di prova sopra richiamati, ritiene il Collegio che non possano configurarsi nel caso di specie elementi di negligenza imputabili all'intermediario.

Né, d'altra parte, la ricorrente ha dedotto o provato altre circostanze dalle quali possa desumersi un colpevole inadempimento dell'intermediario stesso.

In aggiunta a quanto precede, già di per sé sufficiente ad impedire l'accoglimento del ricorso, si deve rilevare che l'imprudenza della ricorrente ha invece avuto un'efficacia causale determinante nella realizzazione della truffa di cui la ricorrente stessa è rimasta vittima e, quindi, nella verifica del danno che la stessa ha subito.

Infatti, per stessa ammissione della ricorrente, ella ha inviato tramite WhatsApp ad uno sconosciuto la fotografia del vaglia postale veloce, così violando, tra l'altro, l'avvertenza di non inviare mai immagini di vaglia e consentendo all'ignoto malfattore di disporre dell'unico dato che gli occorreva per incassare il vaglia.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.